

Circolare Ministeriale n° 71/2 del 19/09/1995

Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e successive modificazioni ; dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690 e successive modificazioni e dal DPR 26 maggio 1980, n. 391 e successive modificazioni.

emanato/a da: **Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato**

- § -

TESTO

I provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti prevedono che il fabbricante, in alternativa alla misurazione unità per unità, effettui sui preimballaggi prodotti un controllo statistico secondo modalità ammesse od autorizzate dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico.

In relazione alle domande giacenti presso quest'ufficio con le quali sono state richieste autorizzazioni delle modalità adottate, si precisa quanto segue:

- 1) Per le modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti confezionati.
- 2) Qualunque siano le modalità scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del D.L. 3.7.76, n. 451, come modificato dal D.M. 13.3.79; all'art. 10 e all'allegato II della L. 25.10.78, n. 690, come modificata dal D.M. 27.2.79, e all'art. 12 del D.P.R. 26.5.80, n. 391. I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'Amministrazione metrica.
- 3) La conformità alle condizioni di cui ai punti 1 e 2) precedenti esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico, per l'autorizzazione delle modalità seguite nel proprio campionamento statistico; per quelle già pervenute la presente circolare vale anche come risposta.
- 4) Le aziende, che seguono modalità diverse da quelle indicate al punto 1), anche se hanno presentato apposita domanda per la relativa autorizzazione, devono adeguarsi entro sei mesi a quanto sopra riferito, senza attendere una specifica risposta da parte di questo ufficio, che non ha la possibilità materiale di corrispondere individualmente al grande numero di domande pervenute. Nella more dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica può effettuare anche in questo caso in occasione di operazioni di sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati al punto 2).

Le associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare diffusione della presente circolare fra i propri associati. Gli Uffici Metrici Provinciali sono invitati a dare cenno di ricevuta assicurando di aver adottato tutte le iniziative del caso per portare a conoscenza il contenuto della circolare agli operatori interessati della propria provincia.
